



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI N.12 CONSORZI NON PIU' OPERATIVI AI SENSI DELL'ART. 2190 E DELL'ART.40 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020.

IL DIRIGENTE IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 4 del Consiglio del 9 aprile 2024 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;



- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell'11 gennaio 2019 e modificato dalla stessa con delibera n. 38 del 28 giugno 2024;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;

VERIFICATO che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 5/03/2009 con nota prot.20316, non sono applicabili ai consorzi le disposizioni speciali previste per le cancellazioni d'ufficio di società e imprese individuali non più operative, ai sensi dell'art.2490cc e del DPR 247/2004 e che l'unica disciplina applicabile è quella ordinariamente prevista dagli art.2190 e 2191cc.;
- con propria nota n.1/2025, il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata, avendo valutato inopportuna la presenza negli archivi del Registro delle Imprese di consorzi che presentano elementi sintomatici di inoperatività e inesistenza, ha disposto le modalità di svolgimento dei procedimenti di cancellazione d'ufficio di consorzi non più operativi, ritenendosi tali quelli per i quali risulta avverata almeno una delle seguenti condizioni:
 - assenza di consorziati ovvero presenza di una sola impresa;
 - termine di durata già perfezionato e cessazione della P.IVA.
- è ostativa alla cancellazione d'ufficio la presenza nel patrimonio consortile di beni immobili o beni mobili registrati;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n.120/2020, ogni cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte, è disposta con determinazione del Conservatore;
- il comma 6 dell'art. 40 sopra richiamato prevede che "ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione" e al comma 7 che "contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese";

PRESO ATTO CHE:

- con nota n.27270 del 2/09/2025 è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio dei seguenti consorzi, per i quali è stata accertata la presenza delle condizioni previste per la cancellazione d'ufficio, compresa l'assenza nel patrimonio di beni immobili o mobili registrati:

N.	Prov.	N.REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	PZ	76326	01046470769	C.A.T.V. CONSORZIO ARTIGIANO TRASPORTI VAL D'AGRI IN LIQUIDAZIONE
2	PZ	76452	01030400764	GO.RI.CO VULTURE



3	PZ	77355	01062940760	CONSORZIO I.C.IT. - IMPRESE CONSORZIATE ITALIANE
4	PZ	78627	01086060769	CO.BE.C. - CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
5	PZ	81022	01134210762	CONSORZIO TRASPORTI STELLA
6	PZ	84397	01200190765	CO.TRA.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VAL D'AGRI
7	PZ	101597	01280170760	CONIR (CONSORZIO IMPRESE RIUNITE)
8	PZ	101932	01282740768	CONSORZIO SERVIZI GENERALI
9	PZ	102095	01283980769	M.R.V. VAL D'AGRI
10	PZ	103767	01301320766	C.A.E.B. CONSORZIO ACCONCIATORI ESTETISTI BASILICATA
11	PZ	124195	01646830768	CONSORZIO LUCANO TELECOMUNICAZIONI IN BREVE C.L.T.
12	PZ	75446	01024900761	CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI AREA INDUSTRIALE DI S. NICOLA DI MELFI

- i consorzi sopra elencati non compiono atti di gestione da più di tre anni, compreso il pagamento del Diritto Annuale, e i rispettivi legali rappresentanti risultano deceduti;
- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato comunicato nel rispetto delle modalità previste all'art. 7 e segg. della legge n.241/90, con assegnazione del termine di 30 giorni, durante i quali sarebbe stato possibile far pervenire ogni utile osservazione, eventualmente corredata da documenti;
- ad oggi non risultano pervenuti istanze, chiarimenti o controdeduzioni da parte di nessuno dei consorzi sopra richiamati;
- il procedimento di cancellazione d'ufficio si è svolto nel rispetto dei termini e modalità di notifica disposte dal Conservatore del Registro delle Imprese nella nota n.1/2025;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal responsabile del servizio registro imprese;

DETERMINA

- di disporre la cancellazione dal registro delle imprese dei seguenti consorzi:

N.	Prov.	N.REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	PZ	76326	01046470769	C.A.T.V. CONSORZIO ARTIGIANO TRASPORTI VAL D'AGRI IN LIQUIDAZIONE
2	PZ	76452	01030400764	GO.RI.CO VULTURE
3	PZ	77355	01062940760	CONSORZIO I.C.IT. - IMPRESE CONSORZIATE ITALIANE
4	PZ	78627	01086060769	CO.BE.C. - CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
5	PZ	81022	01134210762	CONSORZIO TRASPORTI STELLA
6	PZ	84397	01200190765	CO.TRA.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VAL D'AGRI
7	PZ	101597	01280170760	CONIR (CONSORZIO IMPRESE RIUNITE)
8	PZ	101932	01282740768	CONSORZIO SERVIZI GENERALI
9	PZ	102095	01283980769	M.R.V. VAL D'AGRI
10	PZ	103767	01301320766	C.A.E.B. CONSORZIO ACCONCIATORI ESTETISTI BASILICATA
11	PZ	124195	01646830768	CONSORZIO LUCANO TELECOMUNICAZIONI IN BREVE C.L.T.
12	PZ	75446	01024900761	CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI AREA INDUSTRIALE DI S. NICOLA DI MELFI

- di comunicare il presente provvedimento, entro otto giorni dalla sua adozione, secondo le modalità stabilite con la Nota n.4/2021 e la Nota 1/2025 del sottoscritto Conservatore R.I.;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al punto precedente;



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



- di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, all'iscrizione nel registro delle imprese delle cancellazioni ivi disposte, fatte salve le posizioni per le quali, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, dovessero pervenire istanze di cancellazione di parte o comunicazioni di provvedimenti ostativi alla cancellazione.

Il Dirigente Area n. 2
“Registro Imprese
e Regolazione del mercato”
Avv. Caterina Famularo

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.